



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 33/2017 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per l'ulteriore variante ai lavori a carico delle pp.edd. 104 e 105 in C.C. Saone, località Sabrusà e parere relativo alla realizzazione dei lavori ricadenti in fascia di rispetto stradale.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** alle ore **20.30** del giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** nella sala consiliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 10. ZAMBONI ROBERTO |
| 2. PIRONI ANNA | 11. PAROLARI ROMINA |
| 3. ANTOLINI EUGENIO | 12. ANTOLINI ROBERTO |
| 4. SCALFI LUCA | 13. STEFANI ROBERTO |
| 5. GIRARDINI MIRELLA | 14. ROGNONI ALESSANDRO |
| 6. FAILONI MARIO | 15. DORNA LUCA |
| 7. MARCHIORI SIMONE | 16. MALACARNE MICHELE |
| 8. ACCILI ADRIANO | 17. SCANDOLARI GIOVANNA |
| 9. ARMANI ALBERTO | 18. FERRARI MANUELA |

SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 0

Il Signor **ROBERTO ANTOLINI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 33/2017 dd. 28.09.2017

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per l'ulteriore variante ai lavori a carico delle pp.edd. 104 e 105 in C.C. Saone, località Sabrusà e parere relativo alla realizzazione dei lavori ricadenti in fascia di rispetto stradale.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 89/2016 presentata in data 28.10.2016, prot. n. 12928 dai signori Pederzolli Giovanazzi Fabio e Simeon Laura relativa ai lavori di risanamento conservativo dell'immobile p.ed. 104 e 105 in C.C. Saone, località Sabrusà.

Vista la convenzione ai sensi dell'articolo 104, comma 5, della L.P. 15/15 s.m.i. stipulata tra il signor Pederzolli Giovanazzi Fabio ed il Comune di Tione di Trento in data 23.11.2016, Rep. N. 870, con la quale il richiedente si è impegnato ad effettuare interventi di manutenzione ambientale a carico delle pertinenze dell'edificio oggetto di intervento edilizio.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2017 di data 27.04.2017 con la quale si autorizza in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 23.02.2017, prot. n. 2080, per la variante ai lavori a carico della p.ed. 104 in C.C. Saone, località Sabrusà, come da progetto a firma del geometra Cornella Manuel.

Visto il permesso di costruire in deroga n. 12/2017 di data 05.05.2017 ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. rilasciata al signor Pederzolli Giovanazzi Fabio per la prima variante alla SCIA n. 89/2016 presentata il 28.10.2016, relativamente ai lavori di parziale demolizione e ricostruzione su sedime e parziale risanamento della p.ed. 104 in C.C. Saone, località Sabrusà e relativo progetto autorizzato a firma del geometra Cornella Manuel, con studio tecnico a San Lorenzo in Banale (TN).

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 34/2017 presentata in data 12.06.2017, prot. n. 6455 dai signori Pederzolli Giovanazzi Fabio e Simeon Laura relativa alla seconda variante ai lavori di risanamento conservativo dell'immobile p.ed. 104 e 105 in C.C. Saone, località Sabrusà.

Vista l'istanza di permesso di costruire ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. presentata dai signori Pederzolli Giovanazzi Fabio e Simeon Laura in data 13.09.2017, prot. n. 9756, per la terza variante alla SCIA n. 89/2016 presentata il 28.10.2016, relativamente ai lavori di ulteriore demolizione e ricostruzione su sedime della p.ed. 104 e parziale demolizione e ricostruzione della p.ed. 105 in C.C. Saone, località Sabrusà, con allegato progetto a firma del geometra Cornella Manuel, con studio tecnico a San Lorenzo in Banale (TN).

Vista la "relazione di integrazione per modifica progettuale" datata 06.09.2017 a firma del dott.geol. Silvio Alberti riferita ai lavori di variante a carico della p.ed. 104 in C.C. Saone di proprietà del signor Pederzolli Giovanazzi Fabio, firmata per presa visione dal progettista e dichiarazione del progettista ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Regolamento Edilizio Comunale *"che il progetto è stato redatto secondo le prescrizioni contenute nella relazione geologica allegata"*.

Vista la "relazione di integrazione per modifica progettuale" datata giugno 2017 a firma del dott.geol. Silvio Alberti riferita ai lavori di variante a carico della p.ed. 105 in C.C. Saone di proprietà della signora Simeon Laura, firmata per presa visione dal progettista e dichiarazione del progettista ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Regolamento Edilizio Comunale *"che il progetto è stato redatto secondo le prescrizioni contenute nella relazione geologica allegata"*.

Vista la variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, in vigore dal 16.06.2010, in particolare la scheda n. 32/S relativa all'immobile p.ed. 104 e 105 in C.C. Saone, che classifica l'immobile medesimo come edificio con la tipologia di intervento del risanamento conservativo - R2.

Visto l'articolo 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) della L.P. 15/15 s.m.i. di seguito riportato:

"1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera".

Vista la delibera n. 314/2017 di data 28.08.2017 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale è stata concessa l'autorizzazione ai soli fini della tutela paesaggistico-ambientale per l'intervento relativo all'ulteriore demolizione e ricostruzione parziale in deroga a carico delle pp.edd. 104 e 105 in C.C. Saone, località Sabrusà con la prescrizione di seguito riportata : *"Al fine di migliorare i caratteri compositivi dell'edificio, inserendolo armoniosamente nell'ambiente circostante, non sia realizzato il rivestimento in acciaio cor-ten ma, la muratura, sia finita con intonaco a base di calce , impiegando inerte locale, ricreando la stessa tonalità cromatica e la stessa grana dell'esistente. La copertura del bagno sul prospetto ovest sia eseguita con la stessa pendenza della soprastante falda dell'edificio principale, impostando l'altezza in modo da non comportare aumenti di volume rispetto alla situazione attuale"*.

Specificato che l'istanza di permesso di costruire non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e secondo quanto precisato dall'Assessore all'Urbanistica della P.A.T. con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2014, prot. n. 12832.

Dato atto che l'intervento richiesto in data 23.02.2017 relativamente all'ulteriore demolizione e ricostruzione dell'immobile in p.ed. 104 e parziale demolizione e ricostruzione della p.ed. 105 in C.C. Saone, località Sabrusà, risulta in contrasto con la tipologia di intervento ammissibile dalla variante Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano, ossia all'intervento di risanamento conservativo di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione che vieta la demolizione totale o parziale dell'edificio e quindi può essere applicato nella fattispecie il dispositivo normativo previsto all'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. in quanto

viene assicurato comunque un recupero dell'edificio tutelato, classificato come insediamento storico montano, mediante la completa demolizione e ricostruzione per quanto riguarda la p.ed. 104 e parziale demolizione e ricostruzione per quanto riguarda la p.ed. 105 in C.C. Saone nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dello stesso.

Dato atto che l'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 106, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. è possibile in quanto l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per la tipologia di intervento prevista, come meglio evidenziato con perizia asseverata datata 27 giugno 2017 a firma del dott. ing. Nicolussi Luigi presentata contestualmente all'istanza di permesso di costruire in deroga.

Preso atto che il predetto intervento ricade parzialmente in fascia di rispetto stradale della viabilità locale indicata nella cartografia del Piano Regolatore Generale e quindi risulta necessaria l'acquisizione del parere in merito all'utilizzo della fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 6, comma 2 e comma 7, delle disposizioni provinciali in materia di utilizzo delle fasce di rispetto stradale come da ultimo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2088 di data 04.10.2013.

Richiamata la vigente normativa provinciale in materia di utilizzo delle fasce di rispetto stradale, come da ultimo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2088 di data 04.10.2013, in particolare l'articolo 6 (limiti di utilizzo), commi 3 e 7, di seguito riportati :

3. Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP :

- a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;*
- a bis) la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;*
- b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.*

7. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada".

Specificato che l'intervento prevede la realizzazione di una nuova intercapedine interrata con relativa areazione in fascia di rispetto stradale della viabilità locale indicata nella cartografia del Piano Regolatore Generale stabilita a ml. 10,00 ma comunque ad una distanza dalla viabilità locale superiore alla distanza dell'immobile esistente costituito dalla p.ed. 105 in C.C. Saone e quindi all'interno dell'allineamento che detto immobile costituisce rispetto alla viabilità locale indicata in PRG.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari, n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni, Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **autorizzare** ai sensi dell'articolo 106 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 13.09.2017, prot. n. 9756, per l'ulteriore variante ai lavori a carico delle pp.edd. 104 e 105 in C.C. Saone, località Sabrusà, come da progetto a firma del geometra Cornella Manuel.
2. Di **esprimere** parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della vigente normativa provinciale in materia di utilizzo delle fasce di rispetto stradale, all'intervento ricadente in fascia di rispetto stradale della viabilità locale indicata nella cartografia del Piano Regolatore Generale.
3. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere al rilascio del relativo permesso di costruire in deroga, con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
4. Di **evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 03.10.2017 per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~
~~Tione di Trento, lì _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**~~
~~**rag. Cinzia Bonenti**~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 03.10.2017 al 13.10.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Lì _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 03.10.2017 al 13.10.2017. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani